

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1588

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

presentato dal Consiglio regionale della Sardegna

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 1993

Ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali della Sardegna. Modifica dell'articolo 17 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna)

ONOREVOLI SENATORI. - La presente proposta di modifica dello Statuto si collega al disegno di legge sulle incompatibilità ed ineleggibilità dei consiglieri regionali, presentata contestualmente all'attenzione delle Camere, sviluppandone coerentemente i principi.

All'articolo 1, con il comma 1 si propone di introdurre l'incompatibilità tra la carica di consigliere regionale e quella di parlamentare europeo, ovviamente non prevista nel testo originario dello Statuto.

Il comma 2 stabilisce, per quanto riguarda gli amministratori locali, l'ineleggibilità generalizzata in luogo dell'incompatibilità dei soli sindaci dei comuni oltre i diecimila abitanti.

Il medesimo comma 2 stabilisce l'obbligo delle dimissioni dall'impiego dei dipendenti regionali eletti consiglieri, al fine di eliminare possibili conflitti di interessi.

Con il comma 3, infine, si provvede a coordinare il testo dello Statuto con le modifiche introdotte dai precedenti commi.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**Art. 1.**

1. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), è sostituito dal seguente:

«L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, del Parlamento europeo o di un altro consiglio regionale».

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 17 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, sono inseriti i seguenti commi:

«Non possono essere eletti consiglieri regionali i sindaci, i presidenti delle Province e delle comunità montane, gli assessori comunali, provinciali e delle comunità montane.

«I dipendenti dell'Amministrazione regionale, del consiglio regionale e degli enti strumentali della Regione, ivi compresi gli enti pubblici economici, eletti consiglieri regionali, sono tenuti a dimettersi dall'impiego entro sette giorni dall'avvenuta proclamazione, a pena di decadenza dalla carica di consigliere regionale».

3. Il terzo comma dell'articolo 17 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è sostituito dal seguente:

«Gli altri casi di ineleggibilità e di incompatibilità sono stabiliti con legge dello Stato».